

#### Regione Siciliana **PRESIDENZA** Comitato Regionale per le Comunicazioni

### Segreteria Corecom

# "VADEMECUM"

## **ELEZIONI AMMINISTRATIVE: 29 novembre 2015**

\*\*\*\*\*\*

LA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI MONTELEPRE, E' REGOLAMENTATA DALLA DELIBERA DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (AGCOM) N. 165/15/CONS EFFETTI A FAR TEMPO DAL **PRODUCE** GLI **CHE** DEL 15 APRILE 2015, QUARANTACINQUESIMO GIORNO PRECEDENTE LE OPERAZIONI DI VOTO.

## CHIARIMENTI UTILI

### PERIODO ELETTORALE

Per "periodo elettorale" si intende il periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura della campagna elettorale (rif.: Decreto 8 aprile 2004, art. 2).

## PROGRAMMA DI INFORMAZIONE

Per "programma di informazione", ai sensi dell'art. 11-ter della legge 28/2000, si intendono: il telegiornale, il giornale radio, il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

În tali programmi le emittenti devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità; devono, altresì, garantire l'equità, la correttezza, l'equilibrio,

la lealtà, la pluralità dei punti di vista e il contraddittorio tra i soggetti politici.

Resta salva, per l'emittente, la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.



In periodo elettorale, nei "programmi di informazione", e in qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quella di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto e tutti - conduttori, ospiti, pubblico, ecc. - devono attenersi ad un comportamento corretto e imparziale tale da non influenzare, anche in modo surrettizio ed allusivo, le libere scelte degli elettori.

La rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei telegiornali non è regolata dal criterio della ripartizione matematica paritaria degli spazi attribuiti, ma deve comunque conformarsi al criterio della **parità di trattamento**, nel senso che situazioni analoghe devono essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico.

(rif.: legge 28/2000, artt. 5 e 11-ter; decreto 8 aprile 2004, artt. 2 e 4).

#### PROGRAMMA DI COMUNICAZIONE POLITICA

Per "programma di comunicazione politica", ai sensi dell'art. 2 della legge 28/2000, si intende "la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche"; più specificatamente, si intendono: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di programmi politici, interviste e ogni altra trasmissione in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche, manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni e assicurino imparzialità e pari opportunità durante i confronti tra i soggetti politici, anche se conseguiti nel corso di più trasmissioni.

Alle trasmissioni di comunicazione politica possono partecipare anche giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando sempre imparzialità e pari opportunità nei confronti dei soggetti politici.

L'effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori deve essere riferita anche alle fasce orarie e al tempo di trasmissione e, comunque, l'eventuale assenza di un soggetto politico, invitato alla trasmissione, non pregiudica l'intervento degli altri soggetti politici né determina un aumento del tempo ad essi spettante; in ogni modo, è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

La partecipazione a tali programmi è **gratuita**.

I "programmi di comunicazione politica" possono essere trasmessi tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la chiusura della campagna elettorale; sono collocati in contenitori con cicli a <u>cadenza quindicinal</u>e (programmazione per 15 giorni), tra le ore 7.00 e le ore 24.00 della stessa giornata dalle emittenti televisive locali e tra le ore 7.00 e le ore 1.00 del giorno successivo dalle emittenti radiofoniche locali.

I relativi calendari devono essere trasmessi al Corecom almeno 7 giorni prima.

(rif.: legge 28/2000, artt. 2, 4 e 11-ter; DM 8 aprile 2004, artt. 2 e 3).

#### **RACCOMANDAZIONI**

Il mancato rispetto delle norme comporta rilevanti sanzioni, per cui si raccomanda la massima attenzione e si rammenta che le emittenti sono tenute a conservare le registrazioni di tutti i programmi trasmessi sino al giorno delle votazioni per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, eventualmente, sino alla conclusione del relativo procedimento, in caso di contestazione di violazione della normativa in materia.

N.B.: In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica, di informazione e dai messaggi autogestiti gratuiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Il Dirigente della Segreteria Corecom (dott sp. Mikia Giovanna Diliberto)

Palermo, 15 ottobre 2015